




COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO
PER LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI E DI
IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 032 dd. 30.11.2011.
Aggiornato con deliberazione consiliare nr.34 dd 05.08.2015

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Anthony Conotter

INDICE

ART.	CONTENUTO
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	DEFINIZIONI
3	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
4	ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
5	ATTIVITA' E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
6	OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI
7	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
8	CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI
9	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE DOMESTICO
10	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DOMESTICA
11	AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA
12	CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE ASSIMILATO ALL'URBANO
13	CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA ASSIMILATA ALL'URBANO
14	RACCOLTA DIFFERENZIATA
15	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
16	CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
17	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
18	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI
19	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI
20	RACCOLTA VETRO E LATTINE
21	RACCOLTA IMBALLAGGI DI PLASTICA
22	RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE
23	GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
24	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI I
25	CESTINI PORTARIFIUTI
26	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE
27	PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
28	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
29	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
30	PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
31	CANTIERI EDILI
32	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
33	RIFIUTI INERTI
34	DIVIETO DI SOSTA NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI
35	SANZIONI
36	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e integrazioni.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate dall'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili;
 - d) ai residui ed alle eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla Legge 14/08/1991, n.281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;
 - g) alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

- h) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.471 del 25.10.1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:
 - a) **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
 - b) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - c) **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - d) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - e) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - f) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - g) **titolare del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e le Autorità di ambito, quando istituite ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;
 - h) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - i) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - j) **raccolta multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro – lattine – plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - k) **spazzamento:** l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico comprese le pertinenze stradali e manufatti accessori;
 - l) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - m) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - n) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - o) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/2006;
 - p) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

In particolare si intende per:

- **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **cassa di compostaggio** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **compostaggio tradizionale (fossa, cumulo)** un ammasso localizzato e controllato di materiale a contatto con il terreno naturale depositato per lo sviluppo del processo biologico purché idoneo a dare origine al compost;
- q) **gestore del servizio:** soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 3

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i **rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:

Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

Frazione residua: i rifiuti non recuperabili;

Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;

Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.
 - b) i **rifiuti assimilati:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i **rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i **rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d);
 - g) i **rifiuti sanitari:** i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro - industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono **pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali , con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152 dd. 3 aprile 2006 e s.m. ed integrazioni, sulla base degli allegati G H e I di cui alla stessa parte quarta.
5. Ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:
- I rifiuti derivanti da attività agro-industriali;
 - I rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - I rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - I rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - I rifiuti derivanti da attività di servizio;
- avviene secondo i seguenti criteri:
- limiti qualitativi: definiti dalla Giunta Provinciale con deliberazione del 14 dicembre 2012, n. 2741, secondo le disposizioni stabilite dal D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg – art. 74, come sostituito dall'art. 52 della L.P. 25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in materia con le deliberazioni n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990;
 - limiti quantitativi: secondo quanto disposto dal Gestore del servizio con delibera n.63 del 13 luglio 2015 .
2. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 nei modi stabiliti dal relativo regolamento di attuazione.

Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Fino alla istituzione delle Autorità di ambito di cui all'art. 201 del d.Lgs. 152/2006, la titolarità della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente avvalendosi dell'azienda consorziale ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale – che ha sede a Lavis in Via G. Di Vittorio n. 84.
2. Il Comune, sul proprio territorio comunale garantisce il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a stabilire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio nel rispetto dei principi ispiratori del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti; garantisce il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente e di ogni altra di competenza comunale. Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici e le aree con strada di accesso all'interno dell'area di espletamento del servizio, ma la cui viabilità non consenta agli automezzi in dotazione del gestore di transitarvi o effettuare manovre di inversione di marcia.
3. Il Comune, ovvero l'Ente gestore di cui al comma 1, definisce con apposito disciplinare le modalità di espletamento del servizio medesimo.
4. Le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo con il Comune nel quale dovranno essere individuate le modalità e le tipologie oggetto della raccolta.

ARTICOLO 6

OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

1. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) efficienza ed efficacia;
 - b) raggiungere l'economicità di gestione;
 - c) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;
 - d) garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - e) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata per l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
4. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata e tale da evitare, per quanto possibile, che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento e che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo a

inconvenienti di ordine igienico-sanitario; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle apposite ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il soggetto affidatario del servizio.
2. L'ordinanza comunale, in particolare, disciplina:
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
3. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte ordinarie (porta a porta e/o stradali), la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica; per quest'ultimi vengono posizionati idonei contenitori ad esclusivo uso, controllo e conferimento da parte del comune.
4. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti.
6. In particolare, l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. E' fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione. E' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta.
7. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.
8. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto e bruciare rifiuti in casa.
9. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale, avviene unicamente nelle forme previste dal presente regolamento ed è vietato ai soggetti che non siano residenti nel Comune. E' vietato anche ai soggetti domiciliati, salvo che i medesimi siano iscritti nel ruolo comunale per la riscossione della tariffa di igiene ambientale.
10. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 e di una somma da Euro 105,00 a 620,00 qualora le violazioni riguardino rifiuti pericolosi o ingombranti.

Chiunque viola la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Chiunque viola la disposizione di cui al comma 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

Chiunque viola la disposizione di cui al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 8

CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI

1. Il centro di raccolta materiali (C.R.M.) è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti, accessibile agli utenti censiti ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale nel rispetto della normativa vigente (sono comprese anche le utenze non domestiche produttrici di rifiuti assimilati). Il conferimento verrà effettuato solo in determinati orari, ed in presenza di apposito personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti presenti nel C.R.M.
2. Un'apposita Convenzione tra il Comune capofila e l'ente gestore di norma definisce le modalità di gestione del Centro di Raccolta Materiali. Essendo ASIA l'azienda preposta alla gestione, deve provvedere ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti il cui elenco è compreso negli allegati alla Convenzione. In caso di servizio con container a chiamata presso le aree preposte, l'elenco dei rifiuti sarà stabilito con apposita delibera comunale.
3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, sarà previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. E' vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE DOMESTICO

1. La raccolta della frazione secca non riciclabile viene effettuata mediante il sistema "porta a porta", con il sistema di identificazione delle utenze e con le seguenti modalità:
 - a) ogni singola utenza deve essere dotata e ha l'obbligo di ritirare presso il Comune, di uno o più contenitori rigidi per di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione, con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Il Gestore del Servizio ha stabilito attualmente l'unità volumetrica base per le utenze domestiche in un contenitore da 120 lt. In funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti dei singoli utenti, l'Ente Gestore potrà assegnare un volume multiplo adeguato all'utenza o un volume diverso (mastello da 40 lt o calotta da 15 litri) diversa dal bidoncino da 120 lt.

Il costo derivante da eventuali danni ai contenitori per oggettiva negligenza da parte degli utenti sarà pari al costo del dispositivo stesso, e verrà direttamente fatturato agli utenti da parte del Gestore del Servizio.
 - b) il gestore del servizio deve garantire l'individuazione automatica e la misurazione del volume/peso dei rifiuti raccolti di ogni utenza in vista dell'applicazione della tariffa cosiddetta puntuale. L'utente ha il dovere di utilizzare il servizio.

- c) i rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori personali utilizzando gli appositi sacchetti disponibili presso il Gestore del servizio o presso altri luoghi individuati dal Comune. I sacchetti devono essere depositati ben chiusi.
 - d) In aggiunta alle suddette modalità, per i conferimenti di rifiuti voluminosi, il Gestore del servizio mette a disposizione degli utenti richiedenti sacchetti del volume di litri 120. In fase di consegna dei sacchetti verranno attribuiti agli utenti i relativi volumi, ai fini dell'applicazione della tariffa corrispondente al costo unitario a litro determinato in fase di approvazione della Tariffa di Igiene Ambientale. I sacchetti contenenti i rifiuti voluminosi dovranno essere conferiti presso i contenitori appositamente posizionati dall'Ente Gestore, in presenza dell'operatore addetto.
 - e) è vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
 - f) è inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori o all'interno di contenitori assegnati ad altri utenti, anche se immessi in sacchi perfettamente chiusi. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria fruizione del servizio si provvederà alla sua sostituzione con uno idoneo previa richiesta scritta del contribuente.
 - g) è vietato introdurre nel cassonetto del secco qualsiasi altro rifiuto che sia riciclabile.
2. La pulizia dei contenitori deve essere fatta dagli stessi utenti. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza i contenitori devono essere riconsegnati al gestore del servizio puliti. Per la mancata riconsegna del contenitore è previsto l'addebito nella misura pari al costo del dispositivo stesso. Identico trattamento sarà stabilito per la mancata riconsegna della chiave nel caso di contenitori ad utenza multipla dotati di calotta.
 3. Gli utenti devono esporre il loro contenitore la sera precedente il giorno di raccolta collocandolo al limite del confine di proprietà in punti individuati dall'Ente gestore assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico sanitarie.
 4. La raccolta viene effettuata dal Gestore del servizio nei giorni prestabiliti; i contenitori devono essere ritirati a cura dell'utente entro le ore 21 del giorno di raccolta. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso di tutti i proprietari o degli aventi diritto; in questo caso, ed a discrezione dell'Ente Gestore, il servizio potrà essere svolto solo se vi è garanzia della possibilità di manovra dei mezzi in sicurezza. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
 5. Il Gestore del servizio potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di conferimento o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune per i relativi provvedimenti.
 6. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
 7. Nel caso di una elevata concentrazione di utenze, ove il servizio risulti operativamente ed economicamente più consono, sarà cura del Gestore del servizio fornire uno o più contenitori ad utenza multipla. Tali contenitori avranno volumetria adeguata al numero delle utenze che vi insistono e saranno custoditi e adibiti a loro uso esclusivo. Questa eventualità, decisa dal Gestore del servizio, riguarda i casi di condomini o di utenze di prossimità per le quali la gestione del servizio tramite bidoncino singolo risulta difficile. I contenitori condominiali verranno posti all'interno dell'area condominiale e collocati al limite della proprietà privata su suolo pubblico da un incaricato

condominiale, secondo le modalità previste per i bidoncini singoli. Nel secondo caso, quello di prossimità, verranno posti su luogo pubblico previo accordo con il Comune. Per poter conteggiare gli svuotamenti effettuati da ciascuna utenza, i cassonetti ad utenza multipla saranno dotati di calotta misuratrice, apribile tramite inserimento di chiave elettronica; il volume misurato per ogni conferimento nella calotta è pari a 15 litri.

Nel caso di utenze condominiali con un numero elevato di appartamenti e su indicazione del Gestore, il bidoncino del volume di 120 lt potrà essere sostituito con un mastello da 40 lt. Il Gestore del servizio stabilisce la modalità di raccolta più opportuna (mastello o calotta) previa verifica della fattibilità del servizio.

8. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta ad evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
9. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1 lett.c) d), 2, 4, 8, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 .

Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. a) ed e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DOMESTICA

1. La raccolta della frazione organica (umido) del rifiuto viene effettuata mediante il sistema stradale di prossimità oppure "porta a porta" in base al servizio adottato dal Comune, con le seguenti modalità:
 - a) Il rifiuto umido deve essere conferito dall'utente negli appositi contenitori stradali, in sacchetti ben chiusi che devono essere ritirati presso l'Azienda Speciale di Igiene Ambientale (ASIA), o presso il Comune. La raccolta, di solito, viene effettuata nelle apposite piazzole ove sono collocati contenitori relativi ai diversi tipi di rifiuti differenziati.
 - b) Nel caso di servizio "porta a porta" gli utenti devono esporre il loro contenitore la sera precedente il giorno di raccolta collocandolo al limite del confine di proprietà in punti individuati dall'Ente gestore assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico sanitarie, utilizzando sacchetti ben chiusi che devono essere ritirati presso l'Azienda Speciale di Igiene Ambientale (ASIA), o presso il Comune. In alcuni casi, per esigenze di servizio, i mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso di tutti i proprietari o degli aventi diritto; in questo caso, ed a discrezione dell'Ente Gestore, il servizio potrà essere svolto solo se vi è garanzia della possibilità di manovra dei mezzi in sicurezza. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
 - c) E' vietato conferire nel contenitore per l'umido rifiuti diversi dalla frazione organica o con modalità diverse da quelle stabilite e depositare i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori.
2. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio di raccolta o da servizio integrativo comunale a provvedere alla pulizia dell'area circostante.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 .

ARTICOLO 11

AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

(COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare e/o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte o contigue.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente e/o creare problemi di ordine igienico – sanitario.
5. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) la collocazione dovrà avvenire esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi;
 - b) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - c) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - d) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - e) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo agricolo e/o di giardinaggio.
6. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge e/o di regolamento, il controllo della corretta gestione delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune ed identificabile.
7. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 12

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL RIFIUTO

SECCO NON RICICLABILE ASSIMILATO ALL'URBANO

1. Il produttore deve di norma conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui all'art. 9 mediante l'utilizzo di contenitori dedicati situati su aree private.:
 - a) In aggiunta alle suddette modalità, per i conferimenti di rifiuti voluminosi, il Gestore del servizio mette a disposizione degli utenti richiedenti sacchetti del volume di litri 120. In fase di consegna dei sacchetti verranno attribuiti agli utenti i relativi volumi, ai fini dell'applicazione della tariffa corrispondente al costo unitario a litro determinato in fase di approvazione della Tariffa di Igiene Ambientale. I sacchetti contenenti i rifiuti voluminosi dovranno essere conferiti presso i contenitori appositamente posizionati dall'Ente Gestore, in presenza dell'operatore addetto.
2. All'utente sono forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

3. Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato qualora superino il limite quantitativo di assimilazione stabilito dall'Ente Gestore.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

ARTICOLO 13

CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA ASSIMILATA ALL'URBANO

1. Il produttore deve conferire la frazione organica dei rifiuti assimilata con le modalità di cui all'art. 10.
2. Nei Comuni dove è attivato il servizio di raccolta stradale per le utenze domestiche, potrà essere attivato il servizio di raccolta "porta a porta" per alcune utenze non domestiche, con le modalità riportate all'art. 10 lettera b). In questo ultimo caso all'utente sono forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 .

ARTICOLO 14

RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - diminuire la quantità dei rifiuti da smaltire;
 - favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento;
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia.
3. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
 - a) essere posizionati a cura del Gestore del servizio di intesa con il Comune in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - b) essere puliti a cura del Gestore del servizio attraverso interventi di lavaggio .
4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente riguardante il funzionamento del servizio.

ARTICOLO 15

CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente negli appositi centri di raccolta materiali o presso appositi container posizionati, secondo un calendario su chiamata, in aree comunali.
3. Il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è compreso nella tariffa per la gestione dei rifiuti per i cittadini che conferiscono direttamente al Centro Raccolta Materiali.
4. Per il servizio svolto a domicilio, se attivato, su richiesta degli interessati, è previsto un corrispettivo stabilito con deliberazione comunale.
5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

ARTICOLO 16

CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. I beni durevoli e le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti al centro di raccolta materiali. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computers e relativi accessori;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori e climatizzatori d'aria,
 - f) elettrodomestici, radio, cellulari, utensili elettrici, fotocopiatrici, fax....
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

ARTICOLO 17

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all' allegato D) alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti direttamente al Centro di Raccolta Materiali.
2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a 450,00 .

ARTICOLO 18

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere conferiti presso il centro raccolta materiali.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
4. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .
Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 60,00 a 360,00 .

ARTICOLO 19

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15/07/2003, n.254.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

ARTICOLO 20

RACCOLTA VETRO

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da solo vetro viene svolto dal Gestore del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali, e segnatamente campane di colore verde, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore del servizio;
 - d) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
 - e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata anche se questi risultano pieni; in tale evenienza i rifiuti devono essere conferiti nella corrispondente più prossima postazione;
 - f) i contenitori introdotti devono risultare vuoti e almeno sommariamente puliti.
 - g) nei contenitori di cui alla lettera a) non possono essere conferiti lattine e barattolame.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .
Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. e) ed f) del presente articolo è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a 240,00 .

ARTICOLO 21

RACCOLTA IMBALLAGGI DI PLASTICA E LATTINE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da imballaggi di plastica, alluminio e banda stagnata viene svolto dal Gestore del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali azzurri o con coperchio di colore azzurro, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore del servizio;
 - d) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
 - e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata anche se questi risultano pieni; in tale evenienza i rifiuti devono essere conferiti nella corrispondente più prossima postazione.
 - f) i contenitori introdotti devono risultare vuoti e almeno sommariamente puliti.
 - g) nei contenitori di cui alla lettera a) possono essere conferiti anche lattine, barattolame e cartoni per bevande e alimenti (poliaccoppiati tipo tetrapak).
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. e) ed f) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a 240,00 .

ARTICOLO 22

RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali gialli o con coperchio di colore giallo, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) l'utente deve introdurre la carta ed i cartoni ridotti nei contenitori attraverso gli appositi fori;
 - c) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
 - d) e' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata anche se questi risultano pieni; in tale evenienza i rifiuti devono essere conferiti nella corrispondente più prossima postazione.

- e) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore del servizio.
2. Per le utenze non domestiche il servizio di raccolta della frazione secca rappresentata dalla sola frazione costituente il cartone può essere attivato con il sistema porta a porta.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a 240,00 .

ARTICOLO 23

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

1. Ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lett. g), per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie (rifiuto organico);
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente – dal medico che li ha in cura –una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) i rifiuti provenienti da indumenti e lenzuola monouso;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie (rifiuto organico);
 - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici, i pannoloni, le bende, le sacche per urine anche contaminati da sangue, purché non provenienti da reparti infettivi ;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, sono assimilati ai soli fini dello smaltimento in impianti gestiti secondo le modalità già disciplinate dall'art.201 del D.lgs. n. 152/2006.
2. I rifiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. I rifiuti sanitari di cui alla lettera h) del precedente comma 1, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura "rifiuti sanitari sterilizzati" e dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti ad impianto autorizzato.
4. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

ARTICOLO 24

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del Piano Provinciale.

ARTICOLO 25

CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggevi materiali di qualsiasi natura.
4. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 .

ARTICOLO 26

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa ai sensi dell' art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006, sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 .

Articolo 27

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti ambulanti devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro nei luoghi appositamente individuati.

4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con L'Ente gestore le modalità per lo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti .
5. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00 .

ARTICOLO 28

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
5. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00 .
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

ARTICOLO 29

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune o l'Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00 .

ARTICOLO 30

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e la superficie che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile dell'ufficio competente a rilasci dell'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti. Nelle attività promosse o finanziate dall'amministrazione comunale, è agevolato l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali riutilizzabili e biodegradabili.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

ARTICOLO 31

CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.
3. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00 .

ARTICOLO 32

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono, laddove gli autori dello stesso rimangano ignoti, ovvero siano stati anche successivamente identificati e non provvedano alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese sostenute.

ARTICOLO 33

RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche autorizzate
3. E' possibile portare inerti in modiche quantità e ad esclusivo uso domestico anche al Centro di Raccolta Materiali entro i limiti quantitativi stabiliti dall'ente gestore.

4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

ARTICOLO 34

DIVIETO DI SOSTA NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. E' vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 64,00 a 96,00 .

ARTICOLO 35

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE

1. *E' vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.*
2. *E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.*
3. E' inoltre vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.
4. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 .

ARTICOLO 36

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
 - a. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
 - b. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

ARTICOLO 37

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

ARTICOLO 38

POZZETTI STRADALI E CADITOIE

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurare il regolare deflusso.

2. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

ARTICOLO 39

SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli e delle sanzioni penali eventualmente previste dalla legge, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

2. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dal personale di polizia locale nonché dagli altri organi cui l'ordinamento attribuisce tale competenza .

ARTICOLO 40

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La violazione alle ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso. A chiunque viola le stesse ordinanze si applicano le sanzioni pecuniarie corrispondenti alle norme regolamentari di riferimento.

2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento ed in particolare:

- il regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 28/04/2011.

3. Il presente Regolamento entra in vigore a pubblicazione avvenuta.

4. Per disposizioni integrative, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia a provvedimenti adottati dal Gestore del servizio.